

Odp

monica

**Da:** Paola Grandi [paola.grandi@giustizia.it]  
**Inviato:** lunedì 9 settembre 2013 15.36  
**A:** tribunale.torino@giustizia.it; 'ALONZO FRANCESCA'; 'Barbatano Monica'; 'Caracciolo Maria Cristina'; 'Carraro Maurizio'; 'D'Addato Rossella'; 'Dalmasso di Garzegna Fernando'; 'De Guidi Laura Maria'; 'Favretto Sergio'; 'Ferrari Giorgio'; 'Fissore Teresa Tessa'; 'Formichi Marta Isabella'; 'Galvagno Emanuela'; 'Gambino Sabrina'; 'Giardino Roch Franco'; 'Guerra Daniela'; 'Levero Roberto'; 'Marcenò Valeria'; 'Mariano Giuseppe'; 'Martelli Cristina'; 'Noli Jolanda'; 'Orofino Giovanni'; 'Petrelli Patrizia'; 'POGGIO FEDERICA'; 'Riverso Tecla'; 'Salvadori Maria Margherita'; 'Sartoretto Luca'; 'Sciolla Sabrina'; 'Sclaverano Veronica'; 'Solitro Stefania'; 'Tosi Dario'; 'TROVO' AGNESE DORINA'; 'Zanetti Teresa'; francone; 'Mario NAPOLI'; monica; 'Ciccarelli Marco'; 'Contini Maria'; 'Grillo Maria Dolores'; 'Liberati Giovanni'; 'MARTINAT LUCA'; 'Orlando Silvia'; 'Ratti Gabriella'; 'Rigoletti Maria Gabriella'; 'Rizzi Francesco'; 'Scotti Umberto Luigi'; 'Toscano Vincenzo'; 'Vitro' Silvia'; 'Caramello Laura'; 'De Maria Paola'; 'Dughetti Luciana'; 'Gallo Marisa'; 'Moroni Francesco'; 'PEREGO DESIRE'; 'Sburlati Ludovico'; 'Semini Silvia'; 'Maura'; 'Di Capua Edoardo'; 'Ferrero Paola'; 'Latella Salvatore'; 'Massa Elisabetta'; 'Oberto Giacomo'; 'Vigone Luisa'; 'Castellino Anna'; 'Fabbro Luisa'; 'Sabbione Maura Maria'; 'Scovazzo Stefano'; 'Tassone Stefania'; 'Astuni Enrico'; 'Dotta Roberta'; 'Nosengo Vittoria'; 'Pochettino Sergio'; 'Aprile Fabrizio'; 'Buzano Marco'; 'Ciocchetti Vincenzo'; 'Cirvilleri Silvana'; 'Denaro Edoardo'; 'Fierro Clotilde'; 'Filicetti Aurora'; 'Mancinelli Lucia'; 'MOLLO MAURO'; 'Paliaga Daniela'; 'Pastore Roberta'; 'Salvatori Sonia'; 'Visaggi Patrizia'; 'Conca Bruno'; 'Dominici Giovanna'; 'Giusta Maurizia'; 'Marino Cecilia'; 'Audisio Lorenzo'; 'Clerici Donata'; 'Collida' Roberta'; 'DE MAGISTRIS ANDREA'; 'La Manna Alberto'; 'Melilli Anna Giulia'; 'Tamagnone Michela'; 'Bosco Raffaella'; 'Carbone Antonio'; 'Latella Domenica'; 'Marongiu Ester'; 'Morbelli Gian Andrea'; 'Nigra Marco'; 'Rossi Simonetta'; 'Comune Chiara'; 'Casalegno Giulia'; 'Rende Guglielmo'; 'Di Donato Valeria'; 'GORIA COSTANZA ISABELLA'; gabriella.grassi@giustizia.it; tribunale.ivrea@giustizia.it  
**Cc:** carmelina.demeo@giustizia.it; andrea.porceddu@giustizia.it; rosanna.cataldo@giustizia.it  
**Oggetto:** Decreto Presidente Dott.ssa Tamagnone.  
**Allegati:** TUTELE CHIVASSO CIRIE'.pdf; CURATELE CHIVASSO.PDF; TUTELE INFORMATIZZATE CHIVASSO DAL 2008 AL 2013.pdf; TUTELE NON INFORMATIZZATE CHIVASSO.PDF

**Priorità:** Alta

Si inviano gli allegati.  
La Segreteria della Presidenza.

**CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI**

TORINO

Pervenuto il 10 SET. 2013

Protocollo n° 4881



## TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Il Presidente della Sezione Settima Civile,

Preso atto del decreto n. 62/2013 del Presidente del Tribunale di Torino, con riferimento alla soppressione delle Sezioni Distaccate ed alla individuazione del Giudice competente in relazione alle diverse tipologie di procedimenti ha osservato:

*“Rilevato che nella ricordata Circolare del 5.7.2013 il C.S.M. ha affermato il principio, condiviso anche dal Ministero della Giustizia ( nota 7.5.2013 citata nella già ricordata Circolare al par. 2) per cui la soppressione della sezione distaccata non può che comportare, automaticamente, l’accentramento presso la sede centrale di tutti gli affari previamente trattati dalla sezione stessa e che la sede centrale è quindi l’unico ufficio competente prima e dopo l’acquisto di efficacia delle norme di cui al decreto legislativo 155/2012;*

*Ritenuto che, per quanto attiene alla determinazione della nozione di procedimento pendente, ai sensi dell’art. 9 c. 2 del D. Lgs. 155/2012 (che rileva, come detto, essenzialmente per i procedimenti pendenti avanti alle sezioni distaccate di Cirié e Chivasso) deve aversi riguardo per i procedimenti civili al principio sancito dall’art. 5 c.p.c., in forza del quale la competenza è determinata con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo, non avendo il legislatore con il d.lgs. 155/2012 inteso derogare a tale fondamentale principio, a differenza di quanto stabilito a suo tempo dall’art. 10 d.lgs. 491/1999 ( arg. a contrario da Cass. 8.3.2002, n. 3456, e da Cass. 23.1.2002, n. 774);*

*Che il principio ora affermato non si applica alle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno, trattandosi di procedimenti destinati a durare nel tempo ove la competenza è determinata in base al domicilio del tutore ( art. 343, ult. co. c.c.) ovvero in base al domicilio del beneficiario dell’amministrazione di sostegno ( cfr. Cass. 16.11.2007, n. 23743) e può mutare in base a mutamenti di tali situazioni di fatto; che per quanto riguarda le eredità giacenti dovrebbe invece ritenersi ( ma la questione deve essere oggetto di ulteriore approfondimento non possibile in questa sede in cui vengono impartiti provvedimenti a carattere organizzativo) sulla scorta dell’art. 528, co.1, c.c. che esse seguano la generale disciplina dei procedimenti pendenti (omissis)”*  
ed ha conseguentemente disposto:

*“ che le cancellerie delle sezioni distaccate di Cirié e Chivasso predispongano entro il 6 settembre 2013, ai fini dei successivi provvedimenti di competenza della Sezione VII civile, gli elenchi delle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno che, in base al domicilio del tutore, curatore e beneficiario dell’amministrazione di sostegno potrebbero essere trasferite al Tribunale di Ivrea”*

Osservato che il principio secondo cui in caso di mutamento di residenza o domicilio attuale del tutore o del Beneficiario di Amministrazione di Sostegno deve ritenersi che la procedura venga attratta presso il Tribunale del circondario in cui si trovano il tutore o il Beneficiario (cfr. Trib. Arezzo 7 febbraio 2011 in Giur. Merito, 6,2012, 1283) e che nel caso di specie, pur non sussistendo trasferimento di residenza o domicilio del tutore o del Beneficiario, tuttavia il Tribunale del circondario competente, ex art. 343 c.c., risulta essere dal 13.9.2013 quello di Ivrea; che dunque,

alla luce del corollario logico corrispondente alla esigenza, ripetutamente proclamata dai giudici di legittimità (cfr. anche Cass., ord. N. 20164/04), di garantire un accesso agevole e diretto presso il Tribunale del proprio circondario, risulta necessario che i procedimenti relativi a tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno facciano capo al nuovo Tribunale del Circondario;

Ritenuto, per contro, che le procedure di tutela, curatela ed amministrazione di sostegno in riferimento alle quali la residenza o il domicilio del tutore, curatore o Beneficiario di amministrazione di sostegno permane nel circondario di Torino debbono essere attratte presso la sede centrale,

Preso atto che le Sezioni Distaccate di Chivasso e Ciriè hanno fatto pervenire gli elenchi delle procedure aperte di tutela, curatela ed amministrazione di sostegno delle quali si ravvisa la necessità di trasmissione, per intervenuta competenza, al Tribunale di Ivrea,

DISPONE

La trasmissione dei procedimenti nei quali il tutore, il curatore o il Beneficiario di amministrazione di sostegno risultano residenti o domiciliati nel circondario del Tribunale di Ivrea, e di cui agli allegati elenchi, al Tribunale di Ivrea, competente a far data dal 13 settembre 2013, e

DISPONE

La acquisizione dei procedimenti nei quali il tutore, il curatore o il Beneficiario di amministrazione di sostegno risultano residenti o domiciliati nel circondario del Tribunale di Torino presso il Tribunale di Torino, Sezione Settima Civile.

Torino, 9 settembre 2013

Il Presidente della Sezione Settima Civile

Michela Tamagnone

